

Bruxelles, 27 aprile 2026
(OR. en)

8625/26

AGRI 318
AGRIFIN 88
AGRIORG 63
DELECT 81

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2690 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofruttili sul mercato interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2690 final.

All.: C(2026) 2690 final



Bruxelles, 27.4.2026
C(2026) 2690 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.4.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda
le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione
degli ortofrutticoli sul mercato interno**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli conferisce alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati e atti di esecuzione al fine dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato.

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione² stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione di alcuni ortofrutticoli.

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione riporta i prodotti, le varietà, i calibri, le presentazioni e i mercati rappresentativi in relazione alla comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L'aglio non è incluso in tale allegato.

Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che reca attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli, impone alla Commissione di monitorare l'evoluzione dei prezzi dei prodotti sensibili elencati nel suo allegato. L'aglio è classificato come prodotto sensibile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione.

L'adozione dell'atto delegato non comporta incidenze finanziarie.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le discussioni, cui hanno partecipato esperti di tutti e 27 gli Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, sottogruppo "Prodotti orticoli". Il progetto di atto delegato è stato presentato dalla Commissione e discusso con gli esperti nella riunione del 30 marzo 2026. Gli esperti del Parlamento europeo hanno potuto partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si basa sull'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

³ Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (GU L, 2026/687, 19.3.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/687/oj>).

L'atto delegato modifica l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione aggiornando l'elenco dei prodotti i cui prezzi devono essere comunicati alla Commissione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.4.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2026. L'articolo 4 di tale regolamento impone alla Commissione di monitorare alcuni prodotti sensibili sul mercato dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi.
- (2) L'allegato del regolamento (UE) 2026/687 elenca l'aglio tra i prodotti sensibili. Per poter monitorare l'evoluzione dei prezzi sul mercato dell'Unione, la Commissione deve disporre con cadenza regolare dei prezzi registrati per l'aglio.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per gli ortofrutticoli elencati nell'allegato VI, tra i quali non è compreso l'aglio.
- (4) Per ottemperare alle prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2026/687, è pertanto opportuno aggiungere l'aglio all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione.
- (5) Considerando che le clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2026, è opportuno che il presente regolamento delegato entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione è così modificato:

nell'allegato VI, in fondo alla tabella, è aggiunta la riga seguente:

"Aaglio	Tutte le varietà	Calibro 45-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.	Spagna Francia Italia Romania Portogallo Polonia"
---------	------------------	--	--

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.4.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN